Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 20 agosto 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. **1391**.
Modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo . . . . Pag. 3125

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. **1392**.
Modificazioni delle date di inizio e di chiusura dell'anno scolastico . . . . Pag. 3126

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **1393**.
Sistemazione dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili . . . . Pag. 3127

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. **1394**.
Autorizzazione al Ministro per le corporazioni di assumere o di mantenere in servizio personale avventizio . . Pag. 3129

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.
Nomina del sig. Acciani Lorenzo a membro della Corporazione dei cereali . . . . Pag. 3129

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.
Nomina dell'on. prof. Ascione Mario a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca . . . . . . Pag. 3129

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.
Nomina del dott. D'Andrea Ettore a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca . . . . . . Pag. 3130

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.
Nomina del comm. Sebastiano Sebastiani a membro della Corporazione del vetro e della ceramica . . . . Pag. 3130

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937 XV.
Nomina del dott. Cavina Ennio a membro della Corporazione delle comunicazioni interne . . . . Pag. 3130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'educazione nazionale: Ruoli di anzianità del personale al 1° gennaio 1937-XV . . . . Pag. 3130

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 3131

Ministero delle comunicazioni: Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili al 1° gennaio 1937-XV . . . . Pag. 3132

Ministero degli affari esteri: Ratifica dell'Avenant al Protocollo italo austriaco del 30 dicembre 1933 che modifica l'Accordo sull'esportazione del 18 febbraio 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936 . . . . Pag. 3132

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Aquila . . . . Pag. 3132

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona). Pag 3132

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Calceranica (Trento) . . . . Pag. 3132

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL 20 AGOSTO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **« S.E.T. » Società Esercizi Telefonici, in Napoli:** Errata-corrige. — **Società anonima delle Ferrovie nord Milano:** Elenchi delle obbligazioni 4 %, 4,50 %, 5,50 % e 6 % sorteggiate il 31 luglio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Zara:** Elenco delle obbligazioni del prestito comunale 4,50 % sorteggiate nella 44ª estrazione il 2 agosto 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, in Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1937-XV. — **Serenissima Repubblica di San Marino:** 50ª estrazione del prestito a premi sorteggiati il 30 giugno 1937-XV. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 2 e 3 agosto 1937-XV. — **Banco di Sicilia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 128ª estrazione il 10 agosto 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. **1391**.
Modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, nonchè il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 412;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo per meglio adeguarla alla complessità dei compiti affidati al Consiglio stesso con la parte-

cipazione degli esponenti di specifiche competenze, sinora non ammessevi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, modificato con l'art. 4 della legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, e con l'art. 2 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 412, è sostituita la seguente disposizione:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo è composto:

1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del direttore generale per il Turismo, vicepresidente;

3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;

4° del direttore generale della Sanità pubblica;

5° del direttore generale delle Antichità e belle arti;

6° del direttore generale dell'Edilizia e delle opere igieniche;

7° del direttore generale dei Servizi per la finanza locale;

8° del direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;

9° del direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

10° del capo della Divisione amministrazione dei Comuni e delle Provincie;

11° del capo della Divisione organizzazione periferica del turismo;

12° del capo della Divisione sanitaria della direzione generale per il turismo;

13° del presidente del Touring Club Italiano;

14° del presidente della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

15° del presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria idrotermale;

16° di un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici scelto dal Ministro per l'interno in una terna di nomi, proposta dal Sindacato stesso, fra medici chirurghi specialmente versati in idroclimatologia;

17° del presidente dell'Associazione medica italiana di idroclimatologia e terapia fisica.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio centrale è presieduto dal direttore generale dell'Amministrazione civile ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1392.

Modificazioni delle date di inizio e di chiusura dell'anno scolastico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e il regolamento 27 novembre 1924-III, n. 2367;
Veduto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1599;
Veduto il R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1833;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653;
Veduto il testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Veduto il regolamento generale 26 aprile 1928-VI, n. 1297;
Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Veduto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli Istituti d'istruzione media, artistica ed elementare l'anno scolastico ha inizio il 16 ottobre.

Le lezioni si svolgono dal 16 ottobre al 15 giugno salvo le seguenti eccezioni:

1) negli Istituti tecnici industriali specializzati per minerari, le lezioni terminano il 5 giugno. Dal 6 al 20 giugno hanno luogo le esercitazioni di miniera;

2) nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario, nelle Scuole tecniche agrarie e negli Istituti tecnici agrari le esercitazioni di campagna e delle industrie agrarie possono continuare con orario da stabilirsi dal capo d'istituto, anche dopo il 15 giugno, ma non oltre il 30 giugno, in relazione alle esigenze dell'istruzione pratica e della dimostrazione; gli alunni potranno tuttavia essere chiamati a partecipare a determinate esercitazioni pratiche di particolare importanza anche durante il periodo delle vacanze estive.

Le due sessioni di esami hanno luogo rispettivamente dal 16 giugno al 15 luglio e dal 16 settembre al 15 ottobre. Il Ministro fissa annualmente il diario degli esami di maturità e di abilitazione; i provveditori agli studi, per gli Istituti d'istruzione media ed elementare, e i presidenti, per gli Istituti d'istruzione artistica, quello degli altri esami.

Nulla è innovato circa lo svolgimento e la determinazione delle date per gli esami negli Istituti musicali pareggiati e per gli esami di diploma di composizione e di direzione di orchestra nei Regi conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati.

Art. 2.

Le iscrizioni degli alunni si aprono il 1° settembre e si chiudono il 10 ottobre. Per coloro che hanno sostenuto esami di riparazione nella sessione autunnale, il termine è protratto al 15 ottobre.

Art. 3.

Sono giorni di vacanza quelli dichiarati festivi a tutti gli effetti civili, i giorni delle feste nazionali e delle solennità civili. E' inoltre concesso un periodo di vacanze, dal 22 dicembre all'8 gennaio inclusi, per le feste di Natale, Capodanno ed Epifania, e un altro periodo di cinque giorni, per le feste pasquali, dal giovedì al lunedì inclusi.

Nessuna vacanza può essere concessa dalle Autorità scolastiche locali.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che disciplinano il conferimento delle supplenze e degli incarichi.

L'assegnazione delle supplenze e degli incarichi, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 avverrà, secondo le norme che saranno stabilite con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 5.

I termini stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari e da ogni altra norma sull'istruzione media, artistica ed elementare relativi alla presentazione di domande, al compimento e alla emanazione, pubblicazione e decorrenza di atti o provvedimenti dell'Autorità scolastica o del Ministero, possono essere modificati con decreti Reali nella forma prevista dal precedente articolo, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, nella forma prevista dall'art. 4 del presente decreto, saranno fissate tutte le norme di coordinamento e d'integrazione necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1393.

Sistemazione dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 3045, concernente il passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, recante i ruoli organici del personale del predetto Ispettorato generale;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1782, recante norme modificatrici ed interpretative del Regio decreto predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un riordinamento dei ruoli dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili per adeguarli alle presenti esigenze;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili sono costituiti in conformità delle tabelle I, II, III e IV annesse al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 2.

Alla maggiore spesa conseguente al riordinamento dei ruoli organici di cui al precedente articolo 1, sarà provveduto con le economie derivanti dalla smobilitazione dell'Ufficio speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, la quale dovrà essere completamente effettuata in un termine non superiore a tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entro il limite dei posti che risultino disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno conferirsi promozioni al grado 7° del gruppo *A* ad impiegati che abbiano nel grado 8° una anzianità non inferiore a due anni.

Gli impiegati appartenenti ai gradi inferiore all'8° del gruppo *A* i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseggano una anzianità utile per l'ammissione agli esami del predetto grado 8° non inferiore rispettivamente a due terzi di quella richiesta per gli esami di merito distinto, ed alla metà di quella richiesta per gli esami di idoneità, potranno essere ammessi a sostenere anticipatamente gli esami medesimi. I singoli impiegati che supere-

ranno gli esami potranno, però, conseguire la promozione al grado 8° soltanto al maturare delle intere anzianità richieste dalle norme in vigore e limitatamente ai posti che, nel grado medesimo, risultino disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali promozioni saranno conferite con riserva di anzianità in modo da ripristinare, in via definitiva, la graduatoria del concorso.

Nella prima attuazione del presente decreto continuano ad essere operative le disposizioni di cui all'articolo 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, nei riguardi degli impiegati del grado 9° del gruppo *A* provenienti dal ruolo amministrativo dello stesso gruppo del Ministero dei lavori pubblici e che, nel ruolo di provenienza, si trovavano nelle condizioni previste dalle disposizioni anzidette.

Art. 4.

Immutate permangono le disposizioni di cui al R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, ed al R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1782, in quanto non contrastanti con il presente decreto.

L'art. 8 del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, è abrogato.

Senza eccedere il numero complessivo di nove posti che, nella tabella V annessa al R. decreto 14 ottobre 1932, numero 1516, è indicato per il personale di gruppo *A* del Genio civile, e con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto Reale anzidetto, potranno essere inquadrati in soprannumero nel grado 9° del gruppo *A* dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, impiegati provenienti dal ruolo di gruppo *A* del Genio civile che abbiano già conseguito il grado 9° prima dell'entrata in vigore del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, salvo l'obbligo di lasciare nel grado immediatamente inferiore altrettante vacanze compensatrici di posti sino al riassorbimento dell'eccedenza.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 86. — MANCINI.

TABELLA I.

Personale amministrativo e personale tecnico di vigilanza.

Gruppo *A*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali amministrativi	2
5°	Ispettori superiori tecnici	6
6°	Direttori capi divisione e ispettori capi amministrativi	8
6°	Direttori di Circolo ferroviario ed ispettori capi tecnici	18
7°	Capi Sezione amministrativi	8
7°	Ispettori principali tecnici di 1ª classe	16
8°	Consiglieri amministrativi	9
8°	Ispettori principali tecnici di 2ª classe	22
9°	Primi segretari amministrativi	10
9°	Primi ispettori tecnici	39
10°	Ispettori tecnici	47
10°	Segretari amministrativi	15
11°	Vice segretari amministrativi	
		201

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA II.

Personale di vigilanza.

Gruppo *B*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Vice ispettori	12
9°	Sotto ispettori di 1ª classe	20
10°	Sotto ispettori di 2ª classe	43
11°	Aiuto ispettori	
		75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA III.

Personale d'ordine e d'assistenza.

Gruppo *C*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi, disegnatori principali ed assistenti principali	9
10°	Primi archivisti, primi disegnatori e primi assistenti	29
11°	Archivisti, disegnatori ed assistenti	47
12°	Applicati, disegnatori aggiunti ed assistenti aggiunti	84
13°	Alunni d'ordine ed aiuto assistenti	21
		190

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA IV.

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi ed uscieri capi	24
Uscieri	32
Inservienti	18
	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro: MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1394.

Autorizzazione al Ministro per le corporazioni di assumere o di mantenere in servizio personale avventizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, sull'ordinamento del Ministero delle corporazioni;

Vista la legge 2 giugno 1930, n. 715;

Visto il decreto del Capo del Governo 4 marzo 1931, contenente norme per l'amministrazione del Fondo speciale delle corporazioni;

Considerata la necessità di assumere e mantenere in servizio personale non di ruolo per il funzionamento di alcuni servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad assumere e a mantenere in servizio, per non oltre 210 posti, personale non di ruolo, da retribuire a carico del Fondo speciale delle corporazioni e a provvedere per ogni esercizio finanziario alle necessarie conferme, escluse ulteriori assunzioni salvo che si tratti di sostituzioni entro il limite sopra indicato.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 88. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.

Nomina del sig. Acciani Lorenzo a membro della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1937-XV, con il quale il dott. D'Andrea Ettore membro della Corporazione suddetta cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Vista la designazione della Corporazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del sig. Lorenzo Acciani a membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori per l'industria molitoria, risiera, dolciaria e delle paste in sostituzione del dott. D'Andrea Ettore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Acciani è nominato membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori per l'industria molitoria, risiera, dolciaria e delle paste in sostituzione del dott. D'Andrea Ettore.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2923)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.

Nomina dell'on. prof. Ascione Mario a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'avv. Gaetano Baccari, membro della Corporazione suddetta quale rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina dell'on. prof. Mario Ascione a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione dell'avv. Gaetano Baccari dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. prof. Mario Ascione, è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, in sostituzione dell'avv. Gaetano Baccari.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2924)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.
Nomina del dott. D'Andrea Ettore a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Roli Bruno, membro della Corporazione suddetta, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie delle carni insaccate e conserve alimentari animali e il dott. Ettore D'Andrea, membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori per l'industria molitoria, risiera, dolciaria e delle paste, sono stati confermati nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Ettore D'Andrea, a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione del sig. Roli Bruno, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Ettore D'Andrea, membro della Corporazione dei cereali cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie delle carni insaccate e conserve alimentari animali, in sostituzione del sig. Roli Bruno, dimissionario.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2925)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937 XV.
Nomina del comm. Sebastiano Sebastiani a membro della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Cecconi Edgardo, membro della Corporazione suindicata quale rappresentante dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grès abrasivi, e il sig. Sebastiani Sebastiano, membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori per le lavorazioni varie sono stati confermati nella loro carica per il triennio 21 aprile 1936-22 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del sig. Sebastiano Sebastiani a membro della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione del sig. Cecconi Edgardo, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Sebastiano Sebastiani, membro della Corporazione del legno cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grès abrasivi, in sostituzione del sig. Cecconi Edgardo.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2926)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 luglio 1937-XV.
Nomina del dott. Cavina Ennio a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1937-XV, con il quale il sig. Mario Pederneschi membro della Corporazione suddetta cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione vitivinicola quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dell'alcool di seconda categoria;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Ennio Cavina, membro della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie edilizie, è stato confermato in detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Ennio Cavina a membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori per le attività complementari del traffico su rotaie e su strada, in sostituzione del sig. Mario Pederneschi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Ennio Cavina, membro della Corporazione delle costruzioni edili, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori per le attività complementari del traffico su rotaie e su strada, in sostituzione del signor Mario Pederneschi.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ruoli di anzianità del personale al 1° gennaio 1937-XV.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero dell'educazione nazionale e delle Amministrazioni dal medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

Gli eventuali reclami per rettifica nella posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 13 agosto 1937 - Anno XV.

(2898)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	499673	1050 —	*Funari* Isabella fu Pasquale, nubile, dom. in S. Maria C. Vetere, con usuf. vit. a Merolla Giovanna fu Leopoldo ved. di Frisoli Elia, dom. in Napoli.	*Funaro* Isabella fu Pasquale, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	847883	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	698963	70 —	*Rey Angela* di Michele, moglie di Tabachetti Luigi, dom. a Moncalvo (Alessandria), con vincolo dotale.	*Rei Felicita Angela-Teresa* di Michele, ecc. come contro.
Buono Tesoro Nov. 1935 Serie IV	345	5000 — Capitale	*Robbiamo* Maria e Lina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Ferraro Amalia ved. *Bobbiamo*.	*Robbiano* Maria e Lina fu Domenico, minori, sotto la p. p. della madre Ferraro Amalia ved. *Robbiano*.
Redim. 3,50 %	301074	105 —	Vigliano-Girando Maria fu *Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre *Bianco Rabbi Maria Dina* fu Pietro ved. di Vigliano-Girando *Luigi*, dom. a Ginevra (Svizzera).	Vigliano-Girando Maria fu *Giovanni-Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre *Bianco-Rubbi Maria-Margherita detta Dina* fu Pietro, ved. di Vigliano Girando *Giovanni-Luigi* dom. a Ginevra (Svizzera).
Id.	303670	105 —	Vigliano-Girando *Alarino* fu *Luigi*, minore, ecc., come sopra.	Vigliano-Girando *Alarico* fu *Giov. Luigi*, minore, ecc., come sopra.
Id.	306556	17,50	Vigliano-Girando *Alarino* fu *Luigi*, minore, ecc., come sopra.	Vigliano-Girando Alarico fu *Giov. Luigi*, minore, ecc. come sopra.
Id.	418663 418664	875 — 875 —	Barbiera *Raffaela* fu *Angelo*, nubile, dom. a Palermo.	Barbiera *Raffaela-Maria* fu *Mauro-Angelo*, nubile, dom. a Palermo.
Cons. 3,50 % (1906)	845673	308 —	Marsella Libera di Salvatore, *minore, sotto la p. p.* del padre, dom. a Casalattico (Frosinone).	Marsella Libera di Salvatore, *inferma di mente, sotto la curatela* del padre, dom. a Casalattico (Frosinone).
Cons. 3,50 % (1902)	31839	805 —	Perosino Carolina fu *Domenico*, moglie di Tirone Stefano fu Giovanni, dom. a Montafia (Alessandria).	Perosino Carolina fu *Giovanni-Domenico*, ecc. come contro.
Cert. Credito all'ordine	1159 1485	100 — 150 —	*Pennacchio* Rosa di *Pietro*, dom. in Roma.	*Pennacchio* o *Penacchio* Rosa di *Luigi-Pietro*, dom. in Roma.
Cons. 3,50 %	187757	400 —	*Pezzoli Francesco* fu Angelo, dom. a New York.	*Pezzolo Francesco-Giovanni* fu Angelo, dom. a New York.
Redim. 3,50 %	142340	21 —	*Surace* Caterina fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Checco Maria ved. *Surace* Vincenzo, dom. a Santa Caterina Montevergine (Reggio Cal.).	*Suraci* Caterina fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Checco Maria ved. *Suraci*, ecc. come contro.
Id.	225787	206,50	Sapienza *Antonietta* fu Antonio, moglie di Palazzolo Salvatore, dom. in Cinisi (Palermo).	Sapienza *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Rendita 5 %	79577	880 —	De Feo Carmela fu Pasquale, moglie di Calogero *Enrico* fu Vito Nicola, dom. in Spinazzola (Bari), vincolato per dote.	De Feo Carmela fu Pasquale, moglie di Calogero *Canio-Enrico*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	171433	42 —	*Russo* o *Rossi* Francesco fu Felice, minore, sotto la p. p. della madre Calabrone Lucia fu Antonio ved. di *Russo* o *Rossi* Felice, dom. a Pagani (Salerno).	*Rossi* Francesco fu Felice, minore, sotto la p. p. della madre Calabrone Lucia fu Antonio, ved. di *Rossi* Felice dom. a Pagani (Salerno).
Id.	59693	700 —	Mannucci Nella fu *Lorenzo*, minore, sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe ved. di Mannucci *Lorenzo* dom. a Livorno.	Mannucci Nella fu *Nullo*, minore, sotto la p. p. della madre Bovani Ottavia fu Giuseppe, ved. di Mannucci *Nullo*, dom. a Livorno.
Cons. 3,50 %	235496	140 —	Ronchetti *Bernardino* fu Giulio, dom. in Orta Novarese (Novara). Annotato d'ipoteca.	Ronchetti *Giulio-Cesare-Bernardo*, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redim. 3,50 %	55720	175 —	*Del Paolo* Vincenzo di Tomaso, dom. a S. Donato di Ninca (Cosenza).	*De Paola* Vincenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	830086	1407 —	Gallo *Domenico* fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcello* Anna, dom. a Cosenza.	Gallo *Domenica* fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcelli* Anna, dom. a Cosenza.
Id.	830087	1407 —	Gallo Beatrice fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcello* Anna, dom. a Cosenza.	Gallo Beatrice fu Adolfo, minore, sotto la p. p. della madre *Marcelli* Anna, dom. a Cosenza.
Id.	830088	3,50	Gallo *Domenico* e Beatrice fu Adolfo, minori, sotto la p. p. della madre *Marcello* Anna, dom. a Cosenza. In parti eguali.	Gallo *Domenica* e Beatrice fu Adolfo, minori, sotto la p. p. della madre *Marcelli*, ecc. come contro.
Id.	826071	150,50	Leboffe Francesco, Flora, *Nunzia*, Renata, Mario ed Anna-Maria fu Giovan Felice, minori, sotto la p. p. della madre Marcarelli Antonietta, dom. a Napoli. Con usufr. vit. a Marcarelli Antonietta di Raffaele, ved. Leboffe.	Leboffe Francesco, Flora, *Annunziata*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2738)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili al 1° gennaio 1937-XV.

Giusta l'art. 9 del decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV, approvati con decreto Ministeriale in data 25 marzo detto anno.

Gli eventuali reclami, per rettifica di anzianità, dovranno essere prodotti all'Ispettorato generale anzidetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2897)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica dell'Avenant al Protocollo italo-austriaco del 30 dicembre 1933 che modifica l'Accordo sull'esportazione del 18 febbraio 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936.

Addì 10 agosto 1937-XV, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Avenant al Protocollo italo-austriaco del 30 dicembre 1933 che modifica l'Accordo sull'esportazione del 18 febbraio 1932, Avenant stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936.

(2895)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Aquila.

Nella seduta tenuta il 7 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza Cassa di Risparmio dell'Aquila, il comm. Domenico Di Paola è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2860)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona).

Verbale della seduta tenuta il 6 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona), e nella quale il sig. Ferrante Freri è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2892)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Calceranica (Trento).

Verbale della seduta tenuta il 7 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Calceranica (Trento), e nella quale il sig. Giuseppe Nones è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2893)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.